



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando una causa viene archiviata?

Autore: Mariano Acquaviva | 16/04/2018



Cos'è l'archiviazione della notizia di reato? Cos'è l'opposizione alla richiesta di archiviazione? Quali sono i casi in cui il pubblico ministero chiede l'archiviazione?

Quando si è vittima di un reato, oppure semplicemente si è assistiti alla

commissione di un fatto delittuoso, è possibile sporgere denuncia/querela presso le autorità competenti (carabinieri, polizia, guardia di finanza, ecc.). Questa segnalazione dà l'avvio alle indagini, cioè alla ricerca degli elementi utili per poter verificare la fondatezza della notizia di reato ed, eventualmente, esercitare l'azione penale in giudizio. Cosa succede se, al contrario, le autorità non ritengono fondata la denuncia? **Quando una causa viene archiviata?** Scopriamolo.

Archiviazione: cos'è?

Prima di vedere **quando una causa viene archiviata** dobbiamo fare un passo indietro e capire come si giunge all'**archiviazione**.

Cominciamo subito con il dire che l'**archiviazione** è un istituto proprio del diritto penale: ciò vuol dire che una causa civile non può essere archiviata.

È noto che un procedimento penale cominci con l'iscrizione, nell'apposito registro tenuto presso ogni Procura della Repubblica, di una notizia di reato. La notizia di reato è un'informazione riguardante un fatto che presenta i connotati del reato. La notizia di reato può essere raccolta direttamente dalle autorità addette alle indagini (ad esempio, dai carabinieri), oppure comunicata da un privato cittadino, il quale può essere tanto la vittima stessa del reato quanto un terzo estraneo che vi ha solo assistito.

Iscritta ufficialmente la notizia di reato, partono le indagini per verificare la fondatezza della stessa. Così, ad esempio, le autorità sentiranno a sommarie informazioni coloro che hanno assistito al fatto e la persona offesa; procederanno a perquisizioni ed, eventualmente, a sequestro di quanto utile ai fini delle indagini; e così via.

Archiviazione: quando avviene?

Se, all'esito delle indagini, il pubblico ministero titolare dell'ufficio che si sta occupando del fatto delittuoso riterrà integrato il reato, formulerà l'imputazione e chiederà al giudice il rinvio a giudizio dell'indagato. In caso contrario, chiederà l'**archiviazione** della notizia di reato.

Una **causa viene archiviata quando:**

- la notizia di reato è infondata;
- risulta che manca una condizione di procedibilità, come ad esempio la querela;
- la persona sottoposta alle indagini non è punibile per particolare tenuità del fatto;
- il reato è estinto (ad esempio per prescrizione);
- il fatto non è previsto dalla legge come reato (ad esempio, perché depenalizzato).

Richiesta di archiviazione: cos'è?

Se ricorre anche uno solo dei casi appena visti, il pubblico ministero procede con l'**archiviazione**. La legge dice che con la **richiesta di archiviazione** il pubblico ministero trasmette al giudice competente il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini fino a quel momento espletate e, se vi sono, i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

L'avviso della **richiesta di archiviazione** è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Classico esempio è quello della querela ove la persona offesa esplicitamente dichiara di opporsi ad una eventuale archiviazione.

Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni (trenta, per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di furto in abitazione o furto con strappo), la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare **opposizione** con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari **[1]**.

A questo punto, possono aversi tre situazioni differenti:

1. il giudice accoglie la **richiesta di archiviazione** con decreto. In questo caso, gli atti vengono restituiti al pubblico ministero e la notizia di reato viene definitivamente archiviata;
2. il giudice ritiene di non poter accogliere la **richiesta di archiviazione**. In questa circostanza, entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al

pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. In alternativa, il giudice, quando non accoglie la **richiesta di archiviazione** e ritiene che non ci sia bisogno di ulteriori indagini, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione **[2]**. Si tratta della cosiddetta imputazione coatta, cioè dell'imputazione ordinata direttamente dal giudice il quale, sulla scorta delle indagini già svolte, ritiene che sia chiara la notizia di reato in capo all'imputato .

3. la persona offesa presenta opposizione alla **richiesta di archiviazione**. In questo caso, il giudice fissa l'udienza e procede come visto al punto precedente.

Opposizione all'archiviazione: cos'è?

Con l'**opposizione alla richiesta di archiviazione** la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto delle possibili investigazioni ulteriori e i relativi elementi di prova **[3]**.

Con questo atto la persona offesa si intromette nella richiesta di **archiviazione** formulata dal pubblico ministero, chiedendo al giudice che venga fissata un'udienza dove, attraverso il suo avvocato, possa dire la sua. Davanti all'opposizione, il giudice è tenuto a fissare un'apposita udienza ove, in contraddittorio tra le parti (pubblico ministero, indagato e persona offesa), si deciderà se archiviare definitivamente la notizia di reato, proseguire le indagini oppure ordinare l'imputazione coatta.

Peculiarità di questa udienza è che, eccezionalmente, indagato e pubblico ministero si troveranno sullo stesso fronte, in quanto entrambi chiederanno l'**archiviazione**; dall'altra parte, invece, la persona offesa insisterà per l'esercizio dell'azione penale.

Note

[1] Art. 408 cod. proc. pen. **[2]** Art. 409 cod. proc. pen. **[3]** Art. 410 cod. proc. pen.

Autore immagine: Pixabay.com